

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3899 del 22/08/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA NUOVA LAC SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA DELL'INDUSTRIA, 2 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LAVANDERIA INDUSTRIALE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA DELL'INDUSTRIA, 2
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4016 del 22/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue AGOSTO 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA NUOVA LAC SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA DELL'INDUSTRIA, 2 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LAVANDERIA INDUSTRIALE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA DELL'INDUSTRIA, 2

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia in data 06/03/2019 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2019/36393 del 06/03/2019 (pratica ARPAE n. 9531/2019) e le successive integrazioni pervenute in data 23/05/2019 PG/2019/81386, dalla **DITTA NUOVA LAC SPA** (C.F./P.IVA 01246170409), avente sede legale e produttiva in comune di **Santarcangelo di Romagna Via dell'Industria, 2** intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*

- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *LAVANDERIA INDUSTRIALE*;

VISTA la precedente AUA rilasciata con provvedimento n. 2357 in data 15/07/2016 ai sensi del DPR n. 59/2013 e del D.Lgs. 152/06 art. 269;

CONSIDERATO che in data 03/04/2019 PG/2019/0053642 è stata convocata la *Conferenza dei Servizi* in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

ACQUISITO da HERA SPA Direzione Acqua in data 25/07/2019 PG/2019/117233 la comunicazione prot. n. 72984 del 25/07/2019 di conferma di parere già espresso in data 02/03/2016 con prot.28839 per gli scarichi in pubblica fognatura in quanto nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato nel vigente atto autorizzativo Det. n.2357 del 15/07/2019;

RITENUTO acquisito il titolo abilitativo del Comune di Santarcangelo di Romagna relativamente alla modifica richiesta per lo scarico in fognatura di acque reflue industriali (art. 124 D.Lgs. 152/06), avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;

DATO ATTO che il Comune di Santarcangelo di Romagna in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico L.447/95 e di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;

VISTA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 04/07/2019 PG/2019/105071;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "Inquinamento idrico ed atmosferico" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla Ditta **NUOVA LAC SPA** avente sede legale in Comune di **Santarcangelo di Romagna Via dell'Industria, 2** (C.F./P.IVA 01246170409) per l'esercizio dell'attività di **LAVANDERIA INDUSTRIALE** nell'impianto sito in Comune di **Santarcangelo di Romagna Via dell'Industria, 2** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;

l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;

- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Santarcangelo di Romagna, Arpaee Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaee Servizio Territoriale Sezione di Rimini, HERA S.p.A.) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Con il presente atto viene revocato il provvedimento n. 2357 in data 15/07/2016;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La ditta svolge l'attività nel settore del “trattamento tessile svolgendo attività di lavaggio, asciugatura, tintoria, stampa serigrafica e al laser, sbiancatura e verniciatura, graffiatura, finissaggio di capi d'abbigliamento casual”. Inoltre è presente una postazione di saldatura.

La potenza termica nominale degli impianti di combustione asserviti alla produzione (sommatoria delle potenze termiche nominali degli impianti termici asserviti alla produzione, alimentati a gas metano, è pari a: 6,64MW_t).

Le modifiche richieste, con riferimento all'attuale AUA DET-AMB-2016-2357 del 15/07/2016 consistono in:

- Eliminazione dei punti di emissione: E2, E10, E16, E22, E23;
- Inserimento di nuovi punti di emissione (da E33 a E39), in particolare i nuovi punti di emissione sono:
 - E33 - Cabina di verniciatura
 - E34 - Marmorizzo
 - E35 - Essiccatore Industriale (bruciatore gas metano)
 - E36 - Forno automatico polimerizzo resine
 - E37 - Centrale termica a servizio area campionario
 - E38 - Asciugatura campionario
 - E39 - Aspirazioni lavatrici

La ditta dichiara di non ricadere nelle disposizioni dell'allegato III della Parte V del D.Lgs.152/06 ex art. 275.

- Le attività che generano le emissioni E5, E8, E38, E39 rientrano fra gli Impianti e attività in deroga in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti di cui all'art.272 comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. (Allegato IV Parte I – punto 1 lett. d) *lavorazioni tessili: ...omissis... le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici*), per cui non soggette ad autorizzazione.

PRESCRIZIONI:

Emissioni esistenti e NON oggetto di modifica
--

E1 – GENERATORE DI VAPORE

Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Potenzialità: 5.580 kW_t
- Portata: 7.800 Nm³/h
- Combustibile utilizzato: gas naturale
- Durata: 16 h/g
- Altezza: 12 m
- Sezione: 0,283 m²
- Temperatura: 200 °C
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi e relativi limiti e prescrizioni di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. modificato dalla DGR n° 1498/2011 (allegato 3A paragrafo “F” punto 17 Tab. a).

Inquinanti	Valori limite di emissione
------------	----------------------------

Polveri (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3% e si ritengono rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.

A partire dal 1° gennaio 2025 i limiti da rispettare sono i seguenti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³ *

* *Valore Limite di Emissione si considera rispettato nel caso di utilizzo di gas naturale.*

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza attraverso la manutenzione periodica prevista dal costruttore dell'impianto. Gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto a disposizione degli organi di controllo.

E6 – SALDATURA

- Portata: 500 Nm³/h
- Durata: 1 h/g
- Altezza: 4,5 m
- Sezione: 0,050 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi: Materiale particellare
- Inquinanti emessi e relativi limiti previsti dalla D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. *all.4* nel punto 4.29.1: *"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"*.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.

Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alle tabelle della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. n° 152/2006 s.m.i. (ad esempio Cromo VI, Nichel, Cadmio, ecc.).

E9 – CABINA DI VERNICIATURA A SECCO

- Portata: 16.000 Nm³/h
- Durata: 12 h/g
- Altezza: 5 m
- Sezione: 0,280 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: filtro a pannelli sintetici. Il filtro è composto da n° 3 pannelli aventi una superficie filtrante totale di 14,7 m². La pulizia dei pannelli avviene mediante periodica sostituzione

degli stessi

- Inquinanti emessi: Polveri totale, Composti organici volatili (C.O.V.)
- Per analogia, si applicano i limiti di cui al punto 4.7 della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.: *Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.*

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà annotare su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo, i giorni di funzionamento dell'impianto, i consumi giornalieri, su base mensile, di prodotti vernicianti e la frequenza di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento degli inquinanti.

Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 50 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (es.: fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.).

Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 s.m.i., l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

E12 – FORNO ASCIUGATURA ABITI

- Potenzialità: 58 kW_t
- Combustibile: gas metano
- Portata: 11.000 Nm³/h
- Durata: 10 h/g
- Altezza: 4 m
- Sezione: 0,070 m²
- Temperatura: 180 °C
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi e relativi limiti e prescrizioni di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. modificato dalla DGR n° 1498/2011 (allegato 3A paragrafo "F" punto 17 Tab. a).

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Autocontrolli: i suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3% e si ritengono rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.

Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza attraverso la manutenzione periodica prevista dal costruttore dell'impianto. Gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo.

E13 – FORNO ESSICCATORE TINTORIA

- Portata: 1.800 Nm³/h
- Durata: 11 h/g

- Altezza: 4 m
- Sezione: 0,03 m²
- Temperatura: 60 °C
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Limiti previsti CRIAER approvati con determinazione del Direttore Generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999 e rinvenibile al punto 4.2.9 "Asciugatura/essiccazione tessuti a base di fibre naturali o sintetiche":

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate con pagine numerate e bollate da Arpa, firmato dal gestore dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E 14 – CABINA DI VERNICIATURA

E 15 – CABINA DI VERNICIATURA

Entrambi gli impianti hanno le medesime caratteristiche sottoportate:

- Consumo dichiarato di Permanganato di Potassio (KMnO₄): 0,68 Kg/giorno (150 Kg/anno ca.)
- Consumo di prodotti acquosi coprenti: 3,18 Kg/giorno (700 Kg/anno ca.)
- Portata: 22.000 Nm³/h
- Durata: 10 h/g
- Altezza: 6 m
- Sezione: 0,24 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: cabina a doppio stadio di filtrazione: I° stadio a velo frontale di caduta acqua; II° stadio filtro a cassette con n° 4 pannelli filtranti tipo "PAINT STOP" in fibra di vetro per una superficie filtrante totale di 4,8 m².
- Inquinanti emessi e relativi valori limite:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ammoniaca	250 mg/Nm ³
Manganese	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	30 mg/Nm ³

Autocontrolli: L'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate con pagine numerate e bollate da Arpa, firmato dal gestore dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E17 - ASPIRAZIONE GRAFFIATURA MANICHINI

E18 - ASPIRAZIONE GRAFFIATURA MANICHINI

I punti emissivi E17, E18 hanno le medesime caratteristiche sottoportate:

- Portata: 14.000 Nm³/h
- Durata: 12 h/g
- Altezza: 4 m
- Sezione: 0,56 m²
- Temperatura: Ambiente
- Impianto di abbattimento: non previsto

- Limiti previsti CRIAER approvati con determinazione del Direttore Generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999 e rinvenibile al punto 4.2.8 *“Trattamenti meccanici in genere (cimatura, garzatura, smerigliatura, felpatura, ecc.) di tessuti a base di fibre naturali o sintetiche”*:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	20 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate con pagine numerate e bollate da Arpa, firmate dal gestore dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E19 - STAMPA LASER

- Portata: 1.500 Nm³/h
- Durata: 8 h/g
- Altezza: 3 m
- Sezione: 0,018 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: non previsto

Tale emissione rientra nel novero previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. Titolo V all'art. 272 comma 1 – Impianti e attività in deroga, in quanto rinvenibile all'Allegato IV Parte I – punto 1 lett. kk-quinquies) *Attività di taglio, incisione, e marcatura su carta o tessuti.*

E20 - STAMPA LASER SERIGRAFIA

- Portata: 1.500 Nm³/h
- Durata: 8 h/g
- Altezza: 3 m
- Sezione: 0,018 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi: Composti organici volatili

Tale emissione rientra nel novero previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. Titolo V all'art. 272 comma 1 – Impianti e attività in deroga, in quanto rinvenibile all'Allegato IV Parte I – punto 1 lett. kk-quinquies) *Attività di taglio, incisione, e marcatura su carta o tessuti.*

E21 - STAMPA ESSICAZIONE FORNO SERIGRAFICO 1

- Portata: 1.600 Nm³/h
- Durata: 10 h/g
- Altezza: 4 m
- Sezione: 0,049 m²
- Temperatura: 40 °C
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi: Limiti previsti CRIAER approvati con determinazione del Direttore Generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 e rinvenibile al punto 4.2.3 *“Applicazione/Essicazione inchiostri e colori nella stampa serigrafica e tampografica di tessuti con consumo giornaliero non superiore a 50 kg/giorno”*:

Autocontrolli: Per i consumi dichiarati di prodotti, non sono previsti limiti alle emissioni. I giorni di funzionamento dell'impianto, i consumi giornalieri, su base mensile, di inchiostri, colori e diluenti utilizzati andranno registrati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto a disposizione dei competenti organi di controllo.

In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione

E.R.

E24 – FORNO DI ESSICAZIONE

E26 – FORNO DI ASCIUGATURA ABITI

I punti emissivi E24, E26 hanno le medesime caratteristiche sottoriportate:

- Portata: 11.000 Nm³/h
- Durata: 10 h/g
- Altezza: 5 m
- Sezione: 0,06 m²
- Temperatura: 160 °C
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Limiti previsti CRIAER approvati con determinazione del Direttore Generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999 e rinvenibile al punto 4.2.9 "Asciugatura/essiccazione tessuti a base di fibre naturali o sintetiche":

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: L'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate con pagine numerate e bollate da Arpa, firmato dal gestore dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E25 – BRUCIATORE ASSERVITO AL FORNO DI ESSICAZIONE

E27 – BRUCIATORE ASSERVITO AL FORNO ASCIUGATURA ABITI

I punti emissivi E25, E27 hanno le medesime caratteristiche sottoriportate:

- Potenzialità: 104 kW_t
- Combustibile utilizzato: gas metano
- Portata: 11.000 Nm³/h
- Durata: 10 h/g
- Altezza: 5 m
- Sezione: 0,04 m²
- Temperatura: 160 °C
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Inquinanti emessi e relativi limiti e prescrizioni di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. modificato dalla DGR n° 1498/2011 (allegato 3A paragrafo "F" punto 17 Tab. a).

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Autocontrolli: I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3% e si ritengono rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.

Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza attraverso la manutenzione periodica prevista dal costruttore dell'impianto. Gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo.

E28 – BRUCIATORE ASSERVITO AL FORNO DI ESSICAZIONE

E29 – BRUCIATORE ASSERVITO AL FORNO DI ESSICAZIONE

I punti emissivi E28, E29 hanno le medesime caratteristiche sottoriportate:

- Potenzialità: 158,6 kW_t

- Combustibile utilizzato: gas metano
- Portata: 8.000 Nm³/h
- Durata: 10 h/g
- Altezza: 4 m
- Sezione: 0,07 m²
- Temperatura: 160 °C
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi e relativi limiti e prescrizioni di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. modificato dalla DGR n° 1498/2011 (allegato 3A paragrafo “F” punto 17 Tab. a).

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Autocontrolli: I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso secco pari al 3% e si ritengono rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.

Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza attraverso la manutenzione periodica prevista dal costruttore dell’impianto. Gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo.

E30 – BRUCIATORE ASSERVITO AL FORNO DI ESSICAZIONE

- Potenzialità: 33 kW_t
- Combustibile utilizzato: gas metano
- Portata: 1.500 Nm³/h
- Durata: 10 h/g
- Altezza: 4 m
- Sezione: 0,03 m²
- Temperatura: 160 °C
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi e relativi limiti e prescrizioni di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. modificato dalla DGR n° 1498/2011 (allegato 3A paragrafo “F” punto 17 Tab. a).

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Autocontrolli: I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso secco pari al 3% e si ritengono rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.

Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza attraverso la manutenzione periodica prevista dal costruttore dell’impianto. Gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo.

E31 – BRUCIATORE ASSERVITO AL FORNO DI ESSICAZIONE

E32 – BRUCIATORE ASSERVITO AL FORNO DI ESSICAZIONE

- Potenzialità: 18 kW_t
- Combustibile utilizzato: gas metano

- Portata: 1.100 Nm³/h
- Durata: 10 h/g
- Altezza: 4 m
- Sezione: 0,02 m²
- Temperatura: 160 °C
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi e relativi limiti e prescrizioni di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. modificato dalla DGR n° 1498/2011 (allegato 3A paragrafo “F” punto 17 Tab. a).

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Autocontrolli: I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso secco pari al 3% e si ritengono rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.

Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza attraverso la manutenzione periodica prevista dal costruttore dell’impianto. Gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo.

Emissioni NUOVE

E33 – CABINA DI VERNICIATURA

- Portata: 15.000 Nm³/h
- Durata: 8 h/g
- Altezza: 4 m.
- Sezione: 0,38 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: cabina a doppio stadio di filtrazione: I° stadio a velo frontale di caduta acqua avente una portata d’acqua di ricircolo di circa 85 m³/h; II° stadio filtro a cassette con n° 4 pannelli filtranti tipo “PAINT STOP” in fibra di vetro per una superficie filtrante totale di 4,8 m².
- Inquinanti emessi e relativi valori limite: con riferimento alle materie prime utilizzate e il ciclo produttivo si propongono:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ammoniaca	250 mg/Nm ³
Manganese	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	30 mg/Nm ³

Autocontrolli: L’azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate con pagine numerate e bollate da Arpa, firmato dal gestore dell’impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell’allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E34 – MARMORIZZO

- Portata: 4.000 Nm³/h
- Durata: 8 h/g

- Altezza: 4,5 m.
- Sezione: 0,10 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: non previsto

Inquinanti emessi e relativi valori limite: con riferimento alle materie prime utilizzate e il ciclo produttivo si prescrive:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³
Manganese	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	30 mg/Nm ³

Autocontrolli: L'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate con pagine numerate e bollate da Arpa, firmato dal gestore dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E35 – ESSICATORE INDUSTRIALE

- Potenzialità: 64 kW_t
- Combustibile utilizzato: gas metano
- Portata: 500 Nm³/h
- Durata: 8 h/g
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,02 m²
- Temperatura: 160 °C
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi e relativi limiti e prescrizioni di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. modificato dalla DGR n° 1498/2011 (allegato 3A paragrafo "F" punto 17 Tab. a).

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Autocontrolli: I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3% e si ritengono rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.

Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza attraverso la manutenzione periodica prevista dal costruttore dell'impianto. Gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo.

E36 - FORNO POLIMERIZZO RESINE

- Portata: 500 Nm³/h
- Durata: 8 h/g
- Altezza: 8 m.
- Sezione: 0,02 m²
- Temperatura: 160 °C
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi e relativi limiti: materiale particellare, composti organici volatili. Con riferimento

alle materie prime utilizzate e il ciclo produttivo si prescrive:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	20 mg/Nm ³

Autocontrolli: L'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate da Arpa, firmato dal gestore dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E37 – CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA CAMPIONARIO

- Potenzialità: 340 kW_t
- Combustibile utilizzato: gas metano
- Portata: 100 Nm³/h
- Durata: 8 h/g
- Altezza: 7 m
- Sezione: 0,10 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi e relativi limiti e prescrizioni di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. modificato dalla DGR n° 1498/2011 (allegato 3A paragrafo "F" punto 17 Tab. a).

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Autocontrolli: I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3% e si ritengono rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.

Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza attraverso la manutenzione periodica prevista dal costruttore dell'impianto. Gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo.

Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 101,3 kPascal
- Gas secco
- Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:
- $E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E$

- dove:
- E_M = concentrazione misurata
- E = concentrazione
- O_{2M} = tenore di ossigeno misurato
- O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPAE.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

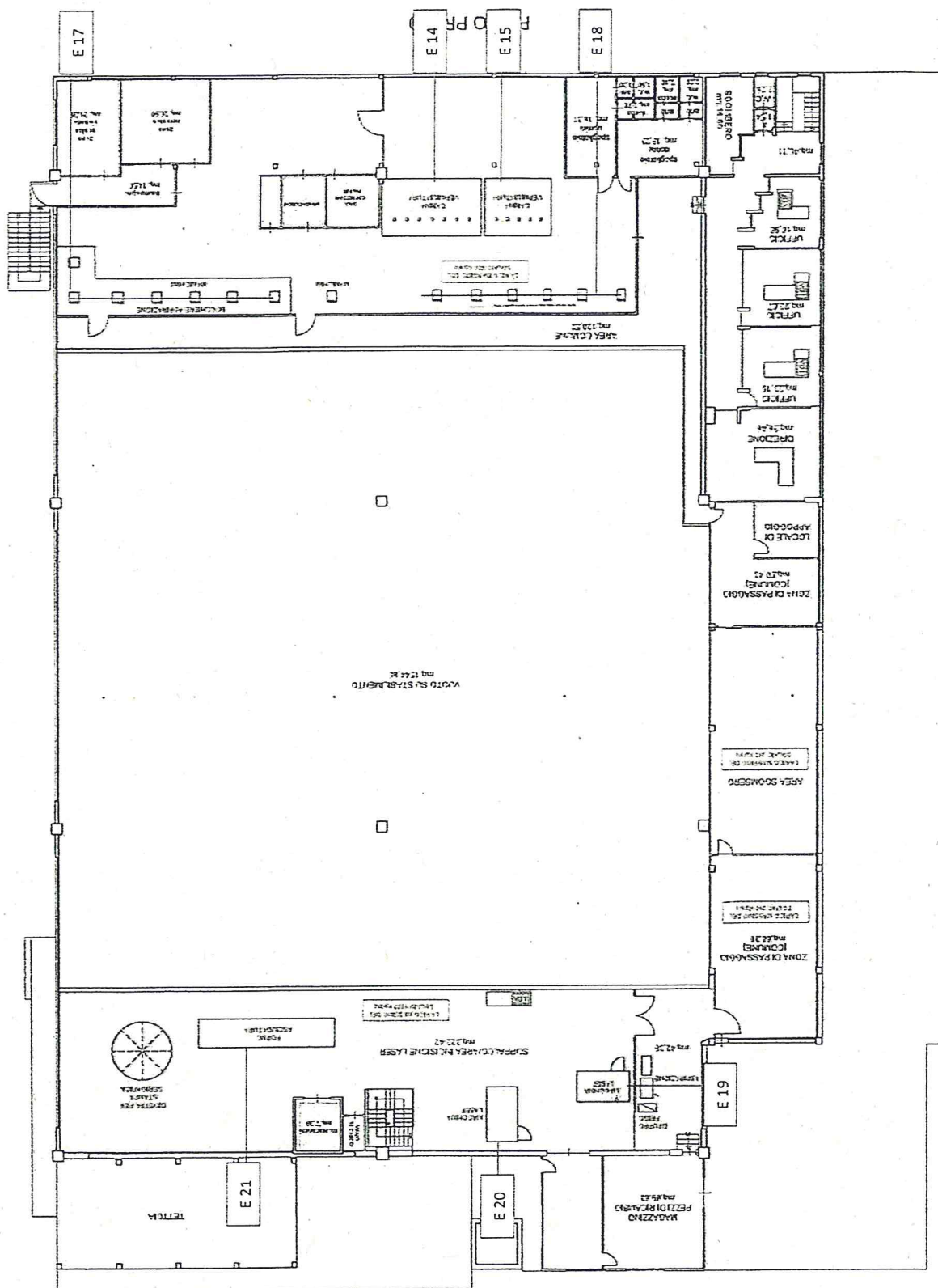
Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911-1:2013 UNI EN 13284-1:2003
Temperatura, Pressione, Velocità, Portata emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 UNI 10169:2001
Umidità	UNI EN 14790:2006
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015
Ammoniaca	US EPA CTM-027 (*); UNICHIM 632:1984; Campionamento secondo UNICHIM 632:1984 + metodo IRSA 4030 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.)
Determinazione Biossido di Zolfo come SO ₂	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, stagno Sn, boro B)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 – UNICHIM 723 EPA Method 29

Altre prescrizioni

- a) Controlli di messa a regime: per i punti di emissione da E34 a E37, deve essere effettuato il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime degli impianti, all'Autorità Competente (ARPAE - S.A.C.) e alla Sezione Provinciale di ARPAE – Servizio Territoriale, tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- d) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- e) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).
- g) È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere

attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

- h)** I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- i)** Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.
- j)** Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.





HERA S.p.A.
 Direzione acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
 www.gruppohera.it

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
 C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
 Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

Spett.le/Egr.
 COMUNE di SANTARCANGELO DI ROMAGNA
 SUAP Unione dei Comuni Valle del Marecchia
 Via Pascoli, 2
 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
 suap.valmarecchia@legalmail.it

Originale PEC

Modena, li 02/03/2016
 GS/fs prot.gen. n. 28839

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*
 ▪ Riferimento pratica n° 7/2016 Richiesta di parere Prot. Hera 9580 del 22/01/2016;

▪ Responsabile dello scarico	NUOVA LAC Spa
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DELL'INDUSTRIA, 2 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavanderia industriale
▪ Potenzialità dell'insediamento	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo B'
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	vasche di decantazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Vista l'istanza pervenuta il 22/01/16 con protocollo n. 9580; considerata la richiesta di deroga allo scarico, avanzata dalla ditta, per i parametri SST; BOD₅; COD e Tensioattivi totali; valutate le analisi chimiche effettuate sullo scarico in fognatura nel periodo 2009 - 2015 in cui si riscontra che l'unico parametro non in grado di rispettare i limiti imposti dal regolamento del servizio idrico integrato sono i Tensioattivi totali

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavanderia industriale**.
- 2) Per il motivo esplicitato in premessa, lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione del parametro per il quale vale il seguente limite di emissione:
Tensioattivi Totali ≤ 30 mg/l
- 3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a : **30.000 mc/anno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse
- 4) Entro tre mesi dal ricevimento dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 5) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
vasche di decantazione;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

- 7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 13) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.